

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 123 DEL 23.08.2017

OGGETTO: Convenzione Consip Energia Elettrica 14 Lotto 6 SMARTCIG Z791D1815F – Presa d’atto subentro di ENEL ENERGIA SPA a GALA SPA per il periodo 02/08/2017 – 31/03/2018 e revoca Determina Dirigenziale n. 113 del 24/07/2017

IL DIRIGENTE

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico per l’anno 2017, nonché il successivo atto del Consiglio n. 111.348 del 27/07/2017 con il quale si è provveduto all’aggiornamento del preventivo stesso;

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti;

- preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2017 che, limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con Determina n. 43 del 15/02/2017 della Dirigente della stessa Area;

- *Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;*

- *Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e*

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;

- Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 "Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

- preso atto del **D.Lgs n. 50 del 18/04/2016** relativo all'*"Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* **in vigore dal 19/4/2016;**

Visto il Decreto **n. 56 del 19/4/2017** correttivo del nuovo codice degli appalti;

Richiamata la Determina n. 113 del 24/07/2017, con la quale la Camera – preso atto della nota trasmessa da "Acquirente Unico" acquisita agli atti con Prot. n. 12236 dell' 11/07/2017, con la quale si comunicava il trasferimento, nell'ambito della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 Lotto 6, del contratto di fornitura dalla Soc. GALA SPA al "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A." – affidava a quest'ultimo la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 18/07/2017 al 17/01/2018;

Vista la nota di ENEL ENERGIA SPA - datata 25/07/2017 ma acquisita agli atti con Prot. n. 13319 del 26/07/2017 e quindi dopo l'approvazione della Determina sopra citata – con la quale tale Società comunicava di essere stata individuata, in esito alla procedura di interpello attivata da Consip in data 14/07/2017, quale nuova aggiudicataria della Convenzione EE14, alle medesime condizioni già proposte da GALA SPA in sede di offerta, ed esortava la Camera a far pervenire apposita nota di adesione entro e non oltre la data del 31/07/2017;

Considerato, peraltro, che, nella medesima nota, veniva comunque precisato che le verifiche contabili preliminari – espletate in relazione all'O.D.A. n. 3475954 del 30/01/2017, con cui la Camera aveva aderito alla suddetta Convenzione – avevano avuto esito positivo, e che, di conseguenza, nulla ostava all'accettazione del medesimo O.D.A. da parte di ENEL ENERGIA S.P.A;

Considerato, inoltre, che la suddetta nota di ENEL ENERGIA SPA veniva acquisita agli atti prima ancora che la Camera inoltrasse al "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A." la nota di affidamento susseguente alla sopra citata Determina n. 113 del 24/07/2017;

Rilevato che la Camera – con nota Prot. n. 14126 dell'11/08/2017, inserita negli atti istruttori – comunicava ad ENEL ENERGIA S.P.A. di aver preso atto del subentro alla Soc. GALA SPA, ed indirizzava ad ENEL stessa una richiesta di chiarimenti volta a sapere se il contratto di fornitura di energia elettrica dovesse considerarsi in scadenza al 12/12/2017, ossia alla data di scadenza della Convenzione Consip EE14 (come affermato da ENEL nella sopra citata nota Prot. camerale 13319 del 26/07/2017) oppure al 31/03/2018 (sulla base dell'art. 2.1 della Guida alla Convenzione);

Vista la nota PEC acquisita agli atti con Prot. 14186 del 16/08/2017, inserita negli atti istruttori – con la quale ENEL ha richiesto alla Camera di ritrasmettere, opportunamente integrato con i dati del referente Punto Ordinante, il file excel di adesione all'O.D.A. Consip n. 3475954 del 30/01/2017, e vista altresì la nota PEC – acquisita agli atti con Prot. n. 14220 del 17/08/2017 – con la quale ENEL ha precisato che il contratto di fornitura della Camera verrà a scadere in data 31/03/2018;

Preso atto che, a seguito di ciò, la Camera ha provveduto a ritrasmettere ad ENEL ENERGIA S.P.A. – con mail del 17/08/2017, acquisita agli atti – il file excel debitamente integrato con i dati richiesti;

Ritenuto, quindi, di dover prendere formalmente atto del subentro, nell'ambito della Convenzione Consip EE14 Lotto 6, della Soc. ENEL ENERGIA S.P.A. alla Soc. GALA SPA, e quindi del fatto che, contrariamente a quanto affermato da "Acquirente Unico" nella predetta nota Prot. 12236 dell' 11/07/2017, la cessione al "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A." del contratto di fornitura di energia elettrica non si è mai verificata, anche perché, come sopra ricordato, la Camera non ha mai in alcun modo formalizzato l'affidamento a quest'ultimo;

Vista, pertanto, la necessità di revocare ex art. 21 quinquies comma 1 della Legge 241/90 – per mutamento della situazione di fatto – la precedente Determina Dirigenziale di affidamento al "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A." n. 113 del 24/07/2017;

Considerato che, in base alla Determina sopra citata, era stato acquisito, in relazione alla prevista cessione del contratto al "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.", un nuovo SMARTCIG (num. Z631F57306), in sostituzione del precedente SMARTCIG num. Z791D1815F acquisito originariamente in sede di adesione alla Convenzione EE14;

Considerato, per quanto riguarda lo SMARTCIG, quanto segue:

- la FAQ n. 39 del sito ANAC (Sezione "Contratti Pubblici – Tracciabilità dei flussi finanziari") – aggiornata al 06/06/2016 ed acquisita agli atti – prevede che in caso di risoluzione per grave inadempimento, laddove non si proceda all'esperimento di una nuova procedura di gara e la stazione appaltante interPELLi i concorrenti che seguono in graduatoria, non occorre chiedere un nuovo codice CIG;

- il subentro della Soc. ENEL ENERGIA S.P.A. alla Soc. GALA SPA, a seguito della risoluzione del contratto con quest'ultima, è avvenuto in base allo scorrimento della graduatoria in esito alla procedura di interpello attivata da Consip, ex art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, come evidenziato nel documento Consip – acquisito in istruttoria - “Ee14ConvenzioneLottoN6” (lettere “h” ed “i” delle “Premesse”);
- di conseguenza, occorre procedere ad annullare lo SMARTCIG num. Z631F57306, in precedenza acquisito ai fini dell'affidamento al “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.”, dovendosi ritenere – per il subentro in argomento - tutt'ora valido il preecedente SMARTCIG num. Z791D1815F acquisito in sede di adesione alla Convenzione EE14 già affidata a Gala , per l'importo di € 16.990,00 + IVA;

Considerato – per quanto riguarda la quantificazione dei presumibili oneri da sostenere, a fronte del subentro di ENEL ENERGIA S.P.A. a GALA SPA, nel periodo dal 01/08/2017 al 31/12/2017 – quanto segue, tenendo conto che il predetto subentro è avvenuto alle medesime condizioni applicate dal fornitore originario GALA SPA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 110 comma 2 del D.lgs. 50/2016:

- residuo disponibile su prenotazione n. 6/2017 (conto 325004 – C004 “*Spese per il consumo di energia elettrica*”): € 7.202,11;
- somme fatturate da GALA SPA nel periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016: € 6.619,46 + IVA, per un totale di € 8.075,75;
- nel caso in cui i consumi del periodo dal 01/08/2017 al 31/12/2017 dovessero coincidere con i consumi dell'eguale periodo fatturati nel 2016 od essere superiori a questi, si renderà eventualmente necessario procedere ad una integrazione degli oneri;

Acquisiti, direttamente dal portale Consip, i dati della tracciabilità della Soc. ENEL ENERGIA S.P.A.;

Vista la deliberazione dell'A.V.C.P. Delibera.n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa all'Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), la quale, con riguardo all'art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;



Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

Visto, inoltre, l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre,

la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

D E T E R M I N A

- Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di prendere atto che la Soc. ENEL ENERGIA S.P.A è subentrata alla Soc. GALA SPA. per il periodo 02/08/2017 – 31/03/2018 , nell'ambito della Convenzione Consip EE14 Lotto 6,;

Di revocare, pertanto, la Determina n. 113 del 24/07/2017, con la quale la Camera – preso atto della nota trasmessa da "Acquirente Unico" acquisita agli atti con Prot. n. 12236 dell' 11/07/2017, con la quale si comunicava il trasferimento, nell'ambito della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 Lotto 6, del contratto di fornitura dalla Soc. GALA SPA al "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A." – aveva affidato a quest'ultimo la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 18/07/2017 al 17/01/2018;

Di utilizzare, per il periodo dal 01/08/2017 fino a tutto il 31/12/2017, il budget del corrente esercizio a valere **sulla prenotazione n. 6/2017 (conto 325004 – C004 "Spese per il consumo di energia elettrica")**, pari ad € 7.202,11, salva l'eventuale necessità di procedere ad una integrazione dei relativi oneri;

Di dare all'Ufficio Provveditorato il mandato di annullare lo SMARTCIG num. Z631F57306, in precedenza acquisito ai fini dell'affidamento al "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.",



dovendosi ritenere tutt'ora valido lo SMARTCIG num. Z791D1815F acquisito in sede di adesione alla Convenzione EE14 già affidato a Gala Spa;

Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza - alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."